



# *Ministero della Giustizia*

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05424 DEL DEP. CESA  
(res. n. 503 del 02 luglio 2025)**

## **R I S P O S T A**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'onorevole interrogante trae spunto da una vicenda giudiziaria dall'elevato clamore mediatico, tanto da essere stata posta al centro di numerosi recenti atti di sindacato ispettivo, per tornare sul delicatissimo tema della continuità e stabilità affettiva del minore, che sovente si intreccia con quello – sempre attuale - della violenza contro le donne ogni volta che nei procedimenti per l'affidamento del minore una delle parti allegghi di essere vittima di violenza ad opera del partner o dell'ex partner.

Come già rappresentato anche in recenti risposte, del caso è stata prontamente investita la competente articolazione ministeriale che ha, dunque, provveduto ad acquisire dettagliata relazione dal Presidente facente funzioni del Tribunale di Roma.

Ebbene, la lettura della minuziosa relazione trasmessa ha consentito di appurare che nessun *“uso della forza in situazioni di prelevamento coatto di minori”* vi è stato, e anzi il passaggio della minore – che da iniziali intese doveva avvenire in modo sereno - è stato complicato da un clima di forte tensione che ha visto il coinvolgimento anche di soggetti del tutto estranei alla vicenda.

E' altresì emerso che le decisioni da ultimo assunte dal Tribunale di Roma sono maturate all'esito di una lunga ed accurata istruttoria, costellata da numerose ed

approfondite indagini tecniche, sempre orientate all'individuazione della soluzione più idonea a salvaguardare il superiore interesse della minore ed accompagnate da un monitoraggio continuo e costante del nucleo familiare.

Non risulta confermata neppure l'asserzione per cui la madre della minore sarebbe stata vittima di violenza ad opera del padre della piccola, il Presidente facente funzioni del Tribunale di Roma avendo riferito che il procedimento penale avviato con l'ipotesi di reato dei maltrattamenti in famiglia ai danni della donna è stato archiviato già oltre un anno fa.

E' poi emerso, ancora, che della malattia genetica cui fa riferimento l'interrogante l'Autorità giudiziaria procedente è stata informata solo all'ultima udienza.

La vicenda è tuttora al vaglio dell'Autorità giudiziaria procedente e continuerà ad essere monitorata dalla competente articolazione ministeriale onde intercettare tempestivamente, laddove sussistenti, eventuali criticità o anomalie nella conduzione del procedimento.

Ciò detto, pare opportuno cogliere anche questa occasione per ribadire, innanzitutto, che il Legislatore delegato già nel contesto della recente Riforma del processo civile si è fatto carico di approntare tutte le misure utili ad evitare che, nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari e, in particolare, l'affidamento dei figli minori, possano innescarsi meccanismi di vittimizzazione secondaria ai danni delle vittime di violenza intra-familiare.

A tal fine è stata inserita una Sezione interamente dedicata ai casi in cui una delle parti allegghi di essere vittima di violenza ad opera del partner o dell'ex partner o, ancora, allegghi che vittima di violenza – anche nella forma della violenza assistita – o di abuso sia il figlio minore delle parti (si tratta della Sezione I, Capo III, Titolo IV *bis*, Libro II del codice di procedura civile).

Si è così inteso creare una corsia preferenziale per tali giudizi, che dovranno ricevere una trattazione più rapida e connotata da specifiche modalità procedurali.

L'obiettivo è quello di intercettare, al suo primo manifestarsi, la volontà della possibile vittima di superare il cd. ciclo della violenza, in modo che sin dalle prime battute del procedimento siano compiuti gli accertamenti preliminari sulla sussistenza dei fatti di violenza e di abuso e che, dunque, già i provvedimenti provvisori siano adottati a fronte di un quadro probatorio sufficientemente delineato, in modo da offrire adeguata tutela alla vittima e scongiurare – giova ribadirlo – fenomeni di vittimizzazione secondaria.

La Sezione I si chiude poi con una disposizione dedicata ai “*provvedimenti del giudice*”, l'art. 473 *bis*.46 c.p.c., con cui il Legislatore delegato ha previsto che, quando siano allegati episodi di violenza o abuso, anche i provvedimenti provvisori debbano essere adottati- come detto - all'esito di un'istruttoria che, seppur sommaria, sia funzionale ad accertare quanto meno il *fumus* della sussistenza di tali agiti compiuti da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori delle parti stesse. Il provvedimento dovrà infatti assicurare piena tutela alle vittime, con adeguata disciplina del diritto di visita, calata nel contesto di una relazione connotata da tratti di violenza o di abuso.

La risposta all'esigenza di apprestare una tutela rafforzata in favore della vittima di violenza è assicurata anche dall'attribuzione al giudice di ampia discrezionalità nella determinazione del contenuto del provvedimento, fermo – ovviamente - il vincolo della sua funzionalizzazione alla piena tutela della vittima e del minore.

L'obiettivo è quello di bilanciare il diritto del genitore a mantenere rapporti significativi con il minore con l'esigenza di protezione avvertita dalla vittima di violenza o abuso, e sempre assicurando piena tutela al minore che ne necessita.

Quanto infine alla questione, anch'essa lambita dall'atto di sindacato ispettivo in oggetto, dell'ammissibilità del prelievo forzoso di un minore, valga ribadire che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, un provvedimento che si traduca nell'esecuzione coattiva del prelievo del minore dalla residenza del genitore collocatario non può mai prescindere da un difficilissimo bilanciamento: quello tra l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di una sofferenza immediata, e quello attuale, sempre del minore, al mantenimento dello *status quo*.

In sostanza, l'allontanamento del minore dalla sua residenza deve restare una misura estrema, alla quale ricorrere per realizzare il diritto alla bigenitorialità non senza aver prima attentamente valutato le ripercussioni che un simile provvedimento può produrre sul benessere psico-fisico del minore stesso e sempre avendo di mira il suo superiore interesse.

Ne deriva che occorre evitare prelievi forzosi, disposti senza il previo ascolto del minore laddove capace di discernimento e senza l'opportuna valorizzazione della sua volontà e delle ragioni opposte al rifiuto dell'altro genitore.

Conclusivamente, a fronte del rifiuto di un minore a frequentare un genitore occorrerà compiere un'attenta indagine delle ragioni di tale atteggiamento, da esplorarsi facendo ricorso all'ineludibile strumento dell'ascolto del minore che sia capace di discernimento e valutando attentamente gli elementi di fatto offerti dall'istruttoria, e comunque privilegiando sempre quelle soluzioni che siano in grado di salvaguardare maggiormente l'interesse del minore, garantendo il rispetto delle sue abitudini e dei suoi *desiderata*, previo accurato bilanciamento tra il danno immediato che una soluzione può creare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di effettivo beneficio al minore stesso.

Del recepimento anche di tali precetti si è già fatto puntualmente carico il Legislatore delegato nel contesto della citata Riforma del processo civile, che al nuovo art. 473 *bis*.25 c.p.c. ha riservato peraltro un apposito spazio al tema delle valutazioni sulla capacità genitoriale, prescrivendo che il consulente tecnico che sia chiamato ad esprimersi sulla personalità dei genitori in funzione della verifica della loro capacità genitoriale dovrà supportare i giudizi tecnici con una precisa indicazione sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il Legislatore delegato ha, dunque, inteso definire il perimetro e le finalità dei mezzi di indagine, assicurando che l'apporto del consulente tecnico sia effettivamente funzionale a fornire al giudice soltanto gli strumenti e le informazioni tecnico-scientifiche utili, unitamente ad ulteriori elementi di indagine, a formulare valutazioni

e adottare soluzioni il più possibile idonee a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori.

Inoltre, con gli articoli 473-*bis*.4, 473-*bis*.5 e 473-*bis*.6 c.p.c. il Legislatore delegato è intervenuto pure sulla disciplina relativa all'istituto dell'ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate ad incidere sulla sua sfera individuale. In particolare, nei casi di rifiuto del minore di avere contatti con uno o entrambi i genitori è stato previsto il dovere del giudice di accertare senza ritardo le cause del rifiuto, procedendo personalmente all'ascolto del minore e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria (art.473-*bis*.6 c.p.c.), fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.

Ancora, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (artt. 473-*bis*.40 e ss. c.p.c.), si prevede che gli esperti e gli altri ausiliari dei quali il giudice si avvalga in sede di interrogatorio libero delle parti siano "*dotati di competenze specifiche in materia*" (art. 473-*bis*.44, comma 1, c.p.c.); analogamente, il comma 2 prevede che i consulenti tecnici siano scelti "*tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere*"; infine, l'articolo 473-*bis*.45 c.p.c. disciplina l'ascolto del minore in questi procedimenti, cui deve procedere il giudice personalmente secondo quanto previsto dagli articoli 473-*bis*.4 e 473-*bis*.5 citati.

Il Legislatore delegato ha avuto però cura di riversare anche nella nuova disposizione codicistica il principio – già contemplato dalla previgente disposizione di cui all'art. 336 bis c.c. e ora esplicitato in modo più dettagliato - per cui il diritto del minore all'ascolto presuppone sempre che costui, ancorché non ancora dodicenne, dimostri di essere "*capace di discernimento*", ovvero risulti in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo interessa, salvo che l'ascolto non appaia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo.

Pertanto, alla luce del quadro appena delineato in ordine all'attuale stato dell'arte, normativo e giurisprudenziale, non paiono ravvisabili spazi per nuovi interventi normativi.

Il diritto vivente in materia già configura, infatti, l'allontanamento coattivo dei minori dalla famiglia d'origine quale misura assolutamente eccezionale e praticabile solo quando tutti gli altri interventi a tutela dei medesimi si siano rivelati insufficienti ed inefficaci e previo – come detto – accurato bilanciamento tra il danno immediato che una soluzione può creare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di effettivo beneficio al minore stesso.

In fase esecutiva, peraltro, un ruolo centrale è assolto dai servizi sociali incaricati di dare attuazione al provvedimento dell'Autorità giudiziaria. In tal contesto, sono state poste in campo numerose iniziative tese ad implementare il sistema di tutele che circonda la figura del minore di cui sia stato disposto l'allontanamento dalla famiglia d'origine, come pure gli stessi membri della famiglia d'origine.

Ciò, nella consapevolezza che occorre accompagnare tutti gli attori della vicenda in quel difficile momento che inevitabilmente segna le loro vite ogni volta che l'allontanamento sia reputato necessario nell'interesse del minore. Un ruolo di primo piano è, in questo frangente, riconosciuto all'ascolto di quest'ultimo, che costituisce momento ineludibile nell'attività dei servizi sociali, in quanto funzionale a restituire centralità al punto di vista del giovane il quale, perciò, partecipa in prima persona alla costruzione del percorso di cura che lo riguarda.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)